



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sommario Contenzioso CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **5552/2012** promossa da:

(C.F. _____) e _____
(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. FAGNI ALESSANDRO

RICORRENTI

contro

(C.F. _____), con il patrocinio
dell'avv. STANGHELLINI LORENZO e dell'avv. PIERI GIUDITTA

RESISTENTI

Il Giudice dott. Raffaella Brogi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 maggio 2013,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che _____ e _____ hanno convenuto in giudizio la
_____ (d'ora in poi _____) per sentirla condannare, in tesi, accertato
l'inadempimento agli obblighi assunti con il contratto di intermediazione mobiliare, al
risarcimento dei danni patiti in misura pari alla differenza tra il capitale investito (€
26.000,00) ed il valore delle obbligazioni ancora in possesso dei ricorrenti alla data del
provvedimento, o nell'altra somma, maggiore o minore di giustizia; in ipotesi, atteso che
nessuna informazione è stata data alla _____, condannare la banca
convenuta, accertato l'inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto di
intermediazione mobiliare, al risarcimento dei danni subiti, pari alla metà della differenza
tra il capitale investito (€ 26.000,00) ed il valore delle obbligazioni in possesso dei
ricorrenti.

Questi ultimi hanno esposto di aver sottoscritto il contratto di intermediazione
finanziaria presso l'agenzia di Montemurlo della _____ ora _____, in data 23 luglio
1999.

Successivamente sono stati sottoscritti due ordini d'acquisto di bond argentini dal solo
_____ il primo in data 29 agosto 2000, mentre il secondo in data 6 agosto 2001. In
entrambi i casi sono stati i funzionari della banca a consigliare l'acquisto, dissuadendo i
clienti dal comprare titoli meno rischiosi. I ricorrenti non avevano, tuttavia, alcuna
conoscenza dell'alta rischiosità dei titoli, nonostante la stessa fosse nota sin dal 1995,
come risulta dai *rating* attribuiti dalle maggiori agenzie internazionali. D'altra parte non
sono stati neppure acquisiti dati relativi al profilo dei clienti, dato che ciò si è verificato
solo nel 2003, dopo il *default* dello stato argentino. Al momento dell'acquisto è stato
invece fatto firmare ai clienti un modulo da cui risultava il rifiuto a fornire tali



informazioni. Oltre a ciò i clienti, fino al dicembre 2001, non hanno avuto informazioni sull'andamento delle obbligazioni argentine, così come non sono stati resi edotti degli ulteriori declassamenti del 2000 e del 2001.

In diritto i ricorrenti hanno contestato le seguenti violazioni circa l'operato della banca resistente:

1. violazione dell'art. 94 t.u.f. e dell'obbligo di allegazione del prospetto;
2. violazione dell'art. 13, I e III c., e dell'art. 14 reg. Consob n. 11971/99;
3. violazione dell'art. 21 t.u.f.: la convenuta non ha assunto alcuna informazione sulla situazione economica, sull'esperienza finanziaria e sugli obiettivi di investimento, omettendo di redigere in tempo la scheda personale (senza ritenere, a seguito del rifiuto dell'investitore di fornire informazioni, l'investimento *ex se* inadeguato); non sono stati informati i risparmiatori sulla tipologia e sui rischi dei titoli acquistati, anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 28 Reg. Consob; gli investimenti proposti non potevano poi essere adeguati né dal punto di vista oggettivo (in quanto altamente rischiosi), né da quello della natura del titolo (trattandosi di titoli altamente speculativi, né dal punto di vista dimensionale (dal momento che è stata investita la maggior parte dei risparmi dei ricorrenti), né dal punto di vista soggettivo (il ricorrente non aveva alcuna esperienza in materia di investimenti finanziari);
4. violazione dell'art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998: la banca resistente ha violato gli obblighi informativi nei confronti dei clienti ed ha altresì operato in presenza di un conflitto di interessi, dal momento che il titolo argentino acquistato era nel portafoglio della banca (circostanza non comunicata al cliente, che non ha quindi confermato per iscritto l'ordine);
5. violazione dell'art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998, in quanto la convenuta non ha omesso di astenersi da operazioni evidentemente inadeguate.

Alla luce delle contestazioni all'operato della banca resistente i ricorrenti hanno contestato l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto quadro ed hanno chiesto il risarcimento del danno.

Si è costituita la parte resistente, la quale ha sollevato le seguenti eccezioni:

1. in via preliminare: eccezione di prescrizione, in quanto sono trascorsi 10 anni tra la data delle singole operazioni di investimento (dalle quali deve essere calcolato il *dies a quo*) e la data di notificazione alla banca dell'istanza di mediazione, idonea ad interrompere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010;
2. al momento della conclusione del contratto di intermediazione mobiliare sono stati i clienti a non voler riferire informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento. I dati in possesso della banca convergevano nel senso di rendere il profilo di rischio degli attori compatibile con le operazioni oggetto di causa. Difatti, il 18 marzo 2003 i ricorrenti hanno dichiarato di avere come obiettivi di investimento la "Redditività e rivalutabilità con rischio andamento corsi", di avere un'esperienza finanziaria sufficiente e una propensione al rischio media;
3. ogni volta che i clienti impartivano un ordine d'acquisto la banca, tramite i suoi impiegati, provvedeva sempre ad informarli delle caratteristiche e dei rischi delle operazioni. Nonostante, questo all'epoca dell'acquisto dei bond non era possibile



per la banca prevedere e far presente ai clienti la particolare rischiosità dell'investimento, così come poi manifestatosi con il *default* argentino. Le obbligazioni sono state infatti acquistate nel 2000 e nel mese di agosto del 2001, mentre il default si è verificato nel dicembre 2001;

4. inapplicabilità al caso di specie dell'art. 28, IV comma, Reg. Consob (non si ha a che fare con un patrimonio affidato nell'ambito di una gestione) e 94 t.u.f. (per gli investimenti oggetto di causa non vi era l'obbligo della consegna del prospetto informativo, in quanto i prestiti obbligazionari alla Repubblica Argentina oggetto di causa sono stati emessi sull'Euromercato e sottoscritti da investitori istituzionali e la fase di collocamento si esauriva in tale sede, posto che solo successivamente le obbligazioni diventavano negoziabili sul mercato secondario).

Alla luce di quanto esposto la banca resistente, ha chiesto il rigetto delle domanda di parte ricorrente e, per la denegata ipotesi di accoglimento, ha chiesto di decurtare il *quantum* riconosciuto agli stessi del valore dei titoli per cui è causa, delle somme percepite a titolo di investimenti e degli interessi che saranno percepiti e, in subordine, di disporre la restituzione dei titoli oggetto di causa.

Ritenuto che la presente causa ha per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto di intermediazione finanziaria, con particolare riferimento alla contestazione della violazione degli obblighi informativi facenti capo alla banca resistente.

Occorre in primo luogo dare atto dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.

La resistente intende infatti far decorrere il termine di prescrizione dalla data degli ordini d'investimento relativi all'acquisto dei bond oggetto di causa, avvenute nel 1999 e nel 2000.

Tuttavia, è da rilevare come solo al momento della verifica del danno è possibile per il danneggiato agire in giudizio per il suo risarcimento, secondo quanto previsto dall'art. 2935 c.c., che ancora il termine di prescrizione al momento in cui il diritto può essere fatto valere.

La giurisprudenza di legittimità ha poi recentemente precisato che: *"In tema di risarcimento del danno contrattuale, al fine di determinare il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore."* (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5504 del 05/04/2012).

Nella specie è da ritenere che la verifica del danno nella sfera patrimoniale del debitore sia avvenuta con il default dello stato argentino dichiarato il 23 dicembre 2001. È solo a partire da tale momento che si è infatti prodotto nella sfera del cliente il danno consistito nella perdita della possibilità di rimborso del capitale investito nelle obbligazioni argentine.

Né è possibile rilevare *ex officio* da parte del Giudice un diverso fatto risultante dalla documentazione di parte ricorrente, dalla quale risulterebbe la sola notificazione del rinvio della comparizione innanzi al mediatore che risulta avvenuta in data 30 dicembre 2011.

Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti: *"L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito,*



*ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa.” (Cass., Sez. L, **Sentenza n. 16326 del 13/07/2009**).*

Dato atto dell'infondatezza dell'eccezione preliminare di merito occorre passare all'esame delle contestazioni fatte dalla ricorrente nei confronti della banca.

Nella specie la banca resistente risulta aver violato una pluralità di obblighi scaturenti dalla stipulazione del contratto di intermediazione finanziaria. I contenuti di quest'ultimo sono infatti individuati dal legislatore in una complessa disciplina di settore, articolata su più livelli, da quello normativo a quello regolamentare, in funzione di assicurare la tutela della c.d. parte debole. In particolare la necessità di disporre una normativa *ad hoc* di tipo protettivo sorge dalla c.d. asimmetria informativa che caratterizza la c.d. clientela *retail* rispetto all'intermediario, che al contrario per svolgere l'attività di intermediazione finanziaria deve essere invece dotato di requisiti di professionalità espressamente stabiliti dalla legge. La normativa in materia di intermediazione finanziaria articola quindi la tutela dell'investitore su un duplice piano: quello sostanziale relativo ai contenuti del contratto di intermediazione finanziaria di cui all'art. 23 t.u.f. ed ai connessi obblighi informativi che scaturiscono in capo all'intermediario e quello formale, dal momento che il legislatore accentua gli obblighi di carattere formale, a partire dal c.d. contratto di intermediazione finanziaria, che deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.

Con riferimento agli obblighi informativi viene in rilievo un duplice piano quello relativo alle informazioni da assumere dal cliente (c.d. informazione passiva) e quelli di informazione attiva, che si sostanziano nelle informazioni che devono essere date al cliente in generale mediante la consegna del c.d. documento rischi e nello specifico mediante la spiegazione, di volta in volta, delle caratteristiche dell'investimento da proporre.

Con riferimento allo specifico caso dei *bond* argentini occorre in primo luogo sottolinearne l'elevato carattere speculativo che avrebbe ben dovuto essere comunicato ai risparmiatori sin dalla prima operazione d'acquisto del 2000 e che la banca resistente non ha tuttavia provato così come stabilito invece dall'art. 23, VI comma, t.u.f. D'altra parte è da rilevare come tale norma, la cui introduzione risale al 1998, sia stata di fatto eretta a regola del c.d. diritto vivente a seguito del noto *decisum* delle S.U. della Corte di Cassazione che nel 2001 (sent. n. 13533) hanno stabilito che il creditore deve provare il fatto costitutivo del proprio diritto, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre è il debitore a dover provare, a fronte della contestazione della controparte, di aver esattamente eseguito la propria obbligazione. Nella specie la banca non ha provato di aver reso edotti i clienti delle caratteristiche speculative dei *bond* argentini. Con riferimento ai titoli acquistati nel 2001, a pochi mesi dal default dello stato argentino, la violazione degli obblighi informativi è ancora più evidente, dal momento che si è assistito durante tutto il 2001 ad un costante *downgrading* dei titoli in questione, tale da preannunciare quello che sarebbe avvenuto alla fine dell'anno.

D'altra parte, come osservato dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 557/2013: *“Invero l'appellante non deduce di avere fornito queste informazioni, anzi, laddove esclude la prevedibilità del default per sua stessa ammissione emerso nel dicembre 2001 – cioè rileva la Corte appena due mesi dopo l'operazione di investimento dedotta in causa – conferma che nessuna, nonché*



specifica nemmeno generica, informazione sia stata fornita su quella tipologia di investimento, omissione che anche secondo questa Corte giudicante integra l'inadempimento solutorio accertato dal Tribunale."

In sostanza, secondo il giudice d'appello, la condotta processuale della parte che sostiene l'imprevedibilità del *default* dello stato argentino implica un riconoscimento della mancata informazione dell'investitore del carattere speculativo dei titoli. D'altra parte il rating misura la solvibilità dell'emittente e, di conseguenza, la possibilità per l'investitore non solo di guadagnare o meno in conseguenza dell'investimento obbligazionario, ma anche di poter recuperare il capitale originariamente impiegato per l'acquisto dei titoli. Nella specie, come già rilevato la banca non solo non ha provato di aver dato ai ricorrenti le informazioni necessarie a renderli edotti del grado di rischio dei titoli, ma – con riferimento all'investimento dell'agosto del 2001, non ha neppure informato gli stessi della presenza di segnali più che evidenti dell'imminente *default*.

In assenza della prova da parte della banca resistente circa la correttezza del proprio operato è da ritenere sussistente la violazione degli artt. 21 t.u.f. e 28 Reg. Consob.

Ne consegue, stante l'inadempimento della banca resistente agli obblighi informativi di cui alla normativa in materia di intermediazione finanziaria sopra richiamati, che è fondata la domanda di parte ricorrente, con la conseguenza che la [...] deve essere condannata al risarcimento dei danni, per l'ammontare di € 26.000,00, pari alla somma investita dai ricorrenti per l'acquisto delle obbligazioni argentine, oltre interessi a decorrere dalla data del default della Repubblica Argentina (23 dicembre 2001).

Non deve essere disposta la restituzione delle cedole percepite dalla parte ricorrente, in quanto – in disparte la questione relativa all'assenza della loro quantificazione – si tratta di frutti percepiti in buona fede.

Non essendo quantificato il valore attuale delle obbligazioni oggetto di causa non può esserne decurtato il relativo ammontare dal *quantum* di risarcimento liquidato in favore dei ricorrenti. Ne consegue che deve trovare pertanto accoglimento la domanda riconvenzionale svolta in via subordinata dalla parte ricorrente, avente per oggetto la restituzione delle obbligazioni oggetto del contendere.

In base al principio di c.d. soccombenza le spese del presente giudizio devono essere liquidate in favore dei ricorrenti.

La [...] deve pertanto essere condannata a pagare a questi ultimi, a titolo di spese legali, l'importo di € 1.800,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio ed € 600,00 per la fase introduttiva), oltre i.v.a. e c.p.a.

P.Q.M.

Condanna la [...] società cooperativa per azioni a pagare a [...] e [...] € 26.000,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi a decorrere dal 23 dicembre 2001;

condanna i ricorrenti a restituire alla banca resistente le obbligazioni argentine acquistate con gli ordini d'acquisto del 29 agosto 2000 e del 6 agosto 2001;

condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.800,00, oltre i.v.a. e c.p.a.

Si comunichi.



Prato, 30 settembre 2013

Il Giudice
dott. Raffaella Brogi

